COMUNE DI TOSSICIA

Provincia di Teramo

Via Salita del Castello 64049 -C.F. 80000370678 –P.I. 00235690674
Tel. 0861/698014 - fax 0861/698170

ORIGINALE

ORDINANZA SINDACALE

N. 57 DEL 02-12-2020

Ufficio: SINDACO

Oggetto: ORDINANZA SERVIZIO VETERINARIO ASL TE

IL SINDACO

COMUNE DI TOSSICIA
PROVINCIA DI TERAMO

ORDINANZA N. 57 DEL 2/12/2020

IL SINDACO

VISTA la segnalazione del Servizio Veterinario della A.S.L. N. 4 di TERAMO relativamente alla conferma di febbre catarrale degli ovini (BLUE TONGUE) presente nell'azienda identificata con codice n. IT045TE197, sita nel comune di Tossicia, Frazione Azzinano e di proprietà di "Verzilli Giulio";

VISTO il D.P.R. n. 320/54 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il Decreto Legislativo n. 267 del 18/8/2000 e ss. mm.;
VISTO il Decreto Legge n. 225 del 9/7/2003;
VISTO il Testo Unico delle Leggi Sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
VISTO il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. n. 320 del 8/02/1954;
VISTA la Legge 23 Gennaio 1968 n. 34;
VISTA la Legge 23 Dicembre 1968 n. 34;
VISTA la Legge 2 Giugno 1988 n. 218;
VISTO il D.M. 20 luglio 1989 n. 98;
VISTO il Regolamento (CE) n. 1774/2002, art. 1, comma 3;
VISTA la Legge 9 Marzo 1989 n. 86;
VISTA la Legge 22 Febbraio 1994 n. 146;
VISTO il decreto 502/92 e successive modificazioni;
VISTO il Decreto Legislativo 31 Marzo 1998 n. 112;
VISTO il Decreto Legislativo 1 Settembre 1998 n. 333;
VISTO il Decreto Legislativo 22 Maggio 1999 n. 196;
VISTA l'Ordinanza Ministeriale 1 Maggio 2001 e i relativi allegati;
VISTO il Regolamento CE n. 999/2001 del 22 Maggio e successive modificazioni;
VISTO il Regolamento CE n. 1069/2009 e successive modificazioni;
VISTA la decisione 2003/218/CE del 27 Marzo 2003;
VISTO il Decreto Legislativo 9 Luglio 2003 n. 225;
VISTO la nota DGSAF-MDS del 26/06/2019 n. 0017522;
VISTE le proposte fatte dal Veterinario Ufficiale e ritenuto di adottare le stesse al fine di evitare il diffondersi del contagio,
RITENUTO necessario adottare i provvedimenti atti ad impedire la diffusione dell'epidemia,

ORDINA

con decorrenza immediata, a partire dalla data di notifica della presente, lo scrupoloso rispetto di quanto di seguito specificato:

1) il sequestro dell'allevamento costituito da n. 3 capi bovini e da n. 25 capi ovini;
2) il censimento ufficiale degli animali, con indicazione per ciascuna specie, del numero di animali già morti, infetti o suscettibili di esserlo;
3) il censimento dei luoghi che possono favorire la sopravvivenza del vettore o che possano contenerlo ed in particolare dei siti propizi alla sua riproduzione;
4) il divieto di movimento, di animali in provenienza dall'azienda ed a destinazione della stessa, salvo nel caso di immediata macellazione;
5) il ricovero degli animali in ambienti protetti dalle incursioni del vettore durante le ore di attività dello stesso, qualora sia possibile;

6) il regolare trattamento degli animali con insetticidi autorizzati per gli stessi, nonché il trattamento all'interno e nei dintorni dei fabbricati di stabulazione;
7) l'abbattimento degli animali che il veterinario ufficiale ritiene necessario per prevenire il prorogarsi dell'epidemia;
8) la distruzione, l' eliminazione, l'incenerimento o il sotterramento in conformità alle disposizioni vigenti delle carcasse degli animali morti e di quelli abbattuti nell'azienda;
9) l'effettuazione dell'indagine epidemiologica;
10) le infrazioni all'ordinanza, salvo maggiori pene previste dal C. P. per chi diffonde malattie infettive degli animali, sono punite ai sensi della legge 218/88, per le infrazioni alle malattie di cui all'art. 264 del T.U.LL.SS., approvato con R.D. 27/07/1934, n. 1265, con le sanzioni amministrative pecuniarie da € 516,45 a € 2582,27;
11) fuori dai casi più sopra previsti i contravventori alle disposizioni del Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R.08/02/54, n. 320, sono soggette a sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.549,37 a € 9.296,22

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza che verrà pubblicata all'albo pretorio, notificata al proprietario e inviata in copia a tutti gli Organi cui la legge demanda competenza.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

COMUNE DI TOSSICIA - TERAMO

IL SINDACO

La presente Ordinanza è stata notificata al Sig. Verzilli Giulio, in qualità di legale rappresentante e/o proprietario dell'Azienda 045TE197 in data 02/12/2020 da parte del sig. PISCIAROLI IVANNA, in qualità di messo notificatore.

COMUNE DI TOSSICIA - POLIZIA MUNICIPALE

Il messo _____

Il proprietario dell'allevamento _____

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO